



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1429-B

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

Indice

1. DDL S. 1429-B - XVII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	5
1.2.1. Testo DDL 1429-B.....	6

1. DDL S. 1429-B - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1429-B
XVII Legislatura

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte II della Costituzione

Titolo breve: *revisione della Parte II della Costituzione*

Iter

13 marzo 2015: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

[S.1429](#)

assorbe [S.7](#), [S.12](#), [S.35](#), [S.67](#), [S.68](#), [S.125](#), [S.127](#), [S.143](#), [S.196](#), [S.238](#), [S.253](#), [S.261](#), [S.279](#), [S.305](#), [S.332](#), [S.339](#), [S.414](#), [S.436](#), [S.543](#), [S.574](#), [S.702](#), [S.732](#), [S.736](#), [S.737](#), [S.877](#), [S.878](#), [S.879](#), [S.907](#), [S.1038](#), [S.1057](#), [S.1193](#), [S.1195](#), [S.1264](#), [S.1265](#), [S.1273](#), [S.1274](#), [S.1280](#), [S.1281](#), [S.1355](#), [S.1368](#), [S.1392](#), [S.1395](#), [S.1397](#), [S.1406](#), [S.1408](#), [S.1414](#), [S.1415](#), [S.1416](#), [S.1420](#), [S.1426](#), [S.1427](#), [S.1454](#)

approvato

[C.2613](#)

assorbe [C.8](#), [C.14](#), [C.21](#), [C.32](#), [C.33](#), [C.34](#), [C.148](#), [C.177](#), [C.178](#), [C.179](#), [C.180](#), [C.243](#), [C.247](#), [C.284](#), [C.329](#), [C.355](#), [C.357](#), [C.379](#), [C.398](#), [C.399](#), [C.466](#), [C.568](#), [C.579](#), [C.580](#), [C.581](#), [C.582](#), [C.757](#), [C.758](#), [C.839](#), [C.861](#), [C.939](#), [C.1002](#), [C.1259](#), [C.1273](#), [C.1319](#), [C.1439](#), [C.1543](#) (Gov.), [C.1660](#), [C.1706](#), [C.1748](#), [C.1925](#), [C.1953](#), [C.2051](#), [C.2147](#), [C.2221](#), [C.2227](#), [C.2293](#), [C.2329](#), [C.2338](#), [C.2378](#), [C.2402](#), [C.2423](#), [C.2441](#), [C.2458](#), [C.2462](#), [C.2499](#)

approvato con modificazioni

S.1429-B

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Matteo Renzi](#), Ministro senza portafoglio per le riforme cost. e rapporti Parlamento [Maria Elena Boschi](#) (Governo [Renzi-I](#))

Natura

Costituzionale (in prima deliberazione)

Presentazione

Trasmesso in data **11 marzo 2015**; annunciato nella seduta ant. n. 407 del 11 marzo 2015.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

Articoli

PARLAMENTO (Artt.1-20), CAMERA DEI DEPUTATI (Artt.1, 4, 9-11, 16-20, 25, 38, 40), SENATO DELLA REPUBBLICA (Artt.1, 2, 7, 10, 9, 11, 38, 39, 40), MANDATO PARLAMENTARE (Artt.1, 8), ENTI LOCALI (Artt.1, 10), RAPPORTI TRA STATO E REGIONI (Artt.1, 10, 29-36), REGIONI (Artt.1, 31), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Artt.1, 10), LEGGI (Artt.1, 31), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Art.1), PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE (Art.39), PROVINCE AUTONOME (Artt.2, 31, 39), SINDACI DI COMUNI (Artt.2, 35, 39), CONSIGLIERI REGIONALI (Artt.2, 39), SENATORI (Artt.2, 3, 7, 10, 38, 39, 40), PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Artt.2, 3, 21-24), VERIFICA DEI POTERI (Art.7), DEPUTATI (Art.9), INDENNITA' PARLAMENTARE (Art.9), PROCEDURE DI APPROVAZIONE DELLA LEGGE (Artt.10-16), REVISIONE DELLA COSTITUZIONE (Art.10), LEGGI COSTITUZIONALI (Art.10), RATIFICA DEI TRATTATI (Artt.10, 19, 38), UNIONE EUROPEA (Artt.1, 10, 19, 31), ELEZIONI (Art.10), ROMA (Art.10), SISTEMI ELETTORALI (Artt.10, 13, 39), LEGGE SULLE AUTONOMIE LOCALI (Artt.10, 30), LEGGI REGIONALI (Artt.10, 31, 39), ELEZIONI REGIONALI (Art.10), INDAGINI CONOSCITIVE (Art.10), COPERTURA FINANZIARIA (Art.10), REGOLAMENTI PARLAMENTARI (Artt.5, 6, 11, 12, 39), GOVERNO (Artt.12, 25, 26), LEGISLAZIONE DI URGENZA (Artt.12, 38), DECRETI LEGGE (Artt.14, 16), RINVIO PRESIDENZIALE (Artt.14, 16), STATO DI GUERRA (Artt.17, 38), AMNISTIA GRAZIA INDULTO (Artt.12, 18), INCHIESTE PARLAMENTARI (Art.20), ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Artt.21, 22), PRESIDENTE DELLA CAMERA (Artt.10, 23), SUPPLENZA ISTITUZIONALE (Art.23), SCIOGLIMENTO DELLE CAMERE (Art.24), FIDUCIA AL GOVERNO (Art.25), REATI MINISTERIALI (Art.26), CONSIGLIO NAZIONALE DELL' ECONOMIA E DEL LAVORO (Artt.28, 40), SOPPRESSIONE DI ENTI (Artt.28, 29, 40), REGIONI PROVINCE E COMUNI (Artt.29-36), PROVINCE (Artt.29, 32, 33, 38), DELEGA DI COMPETENZA (Artt.31, 39), REGOLAMENTI (Art.31), ORGANI E UFFICI REGIONALI (Art.35), TETTI RETRIBUTIVI (Art.35), SOPPRESSIONE E SCIOGLIMENTO DI ORGANI (Art.36), COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI (Art.36), CORTE COSTITUZIONALE (Artt.37, 39), ABROGAZIONE DI NORME (Art.38), COLLEGI E CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI (Art.38), ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (Art.38), ELEZIONI POLITICHE (Artt.13, 38, 39), SENATORI A VITA (Artt.39, 40), CONVOCAZIONE (Art.38), BILANCIO DELLO STATO (Artt.12, 38), AUTORIZZAZIONI (Art.38), DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE (Art.38), INCOMPATIBILITA' ALLE CARICHE ELETTIVE AMMINISTRATIVE E DI GOVERNO (Artt.5, 34, 38), TERRITORIO DELLE PROVINCE (Artt.38, 40), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.39), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.39), CONSIGLI E ASSEMBLEE REGIONALI (Artt.39, 40), STATUTI (Art.39), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Art.39), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.40), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.40), FINANZIAMENTO A PARTITI POLITICI (Art.40), DECRETI MINISTERIALI (Art.40), PARITA' TRA SESSI (Artt.1, 35), DONNE (Artt.1, 35), PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Art.1), VALIDITA' ED EFFICACIA DELLE LEGGI (Art.1), PARERI PARLAMENTARI (Artt.1, 34), NOMINE (Artt.1, 3), RIPARTIZIONE DI SEGGI (Art.2), LEGGI ELETTORALI (Artt.2, 10, 13, 39), UFFICIO E CONSIGLIO DI PRESIDENZA (Art.5), MINORANZE POLITICHE (Art.6), DOVERI (Art.6), PARLAMENTARI (Art.6), SEDUTE (Art.6), MINORANZE LINGUISTICHE (Artt.10, 39), REFERENDUM (Artt.10, 11), INIZIATIVA POPOLARE (Art.11), REFERENDUM CONSULTIVO (Art.11), ORDINE DEL GIORNO (Art.12), PROMULGAZIONE (Art.13), GIUDIZI DI COSTITUZIONALITA' (Artt.13, 39), REFERENDUM ABROGATIVO (Art.15), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.15, 21), FIRME E SOTTOSCRIZIONI (Art.15), AUTONOMIE LOCALI (Artt.20, 30), PRESIDENTE DEL SENATO (Artt.10, 22, 23), FINANZA LOCALE (Art.32), FINANZA REGIONALE (Art.32), IMPOSTE E TRIBUTI REGIONALI (Art.32), IMPOSTE E TRIBUTI COMUNALI (Art.32), PATRIMONIO DEGLI ENTI LOCALI (Art.32), PATRIMONIO REGIONALE (Art.32), DISAVANZO (Art.33), LISTE ELETTORALI (Artt.39, 40), PROVINCIA DI TRENTO (Art.39), RISULTATI

ELETTORALI (Art.39), CENSIMENTO (Art.39), REGIONE VALLE D'AOSTA (Art.39), UFFICI (Artt.27, 40), RUOLI E PIANTE ORGANICHE (Art.40), CONTRATTI DI LAVORO (Art.40), GRUPPI PARLAMENTARI (Art.40), PERSONALE AMMINISTRATIVO (Art.40), PROVINCIA DI BOLZANO (Art.40), OPPOSIZIONE (Art.6), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Art.7), PARTECIPAZIONE POPOLARE (Art.10), ASSOCIAZIONI DI COMUNI (Art.10), COMUNI (Art.10), DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA (Art.10), INELEGGIBILITA' PARLAMENTARE (Art.10), INCOMPATIBILITA' PARLAMENTARE (Art.10), PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (Art.27), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.30), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.30), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.30), AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE (Art.38), ALTO TRADIMENTO E ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE (Art.38), PROCEDIMENTI E GIUDIZI DI ACCUSA (Art.38), COMMISSIONI E GIUNTE PARLAMENTARI (Art.38)

Assegnazione

Assegnato alla [1^a Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 13 marzo 2015. Annuncio nella seduta pom. n. 411 del 17 marzo 2015.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 11^a (Lavoro), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1429-B

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 1429-B

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)**

e dal **Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento (BOSCHI)**

(V. Stampato n. 1429)

approvato, in sede di prima deliberazione, dal Senato della Repubblica
l'8 agosto 2014

(V. Stampato Camera n. 2613)

approvato, con modificazioni, in sede di prima deliberazione,
dalla Camera dei deputati il 10 marzo 2015

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'11 marzo 2015*

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Approvato dal Senato della Repubblica

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I

DELLA PARTE II

DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Funzioni delle Camere)

1. L'articolo 55 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 55. -- Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.

Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione.

La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Approvato dalla Camera dei deputati

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I

DELLA PARTE II

DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Funzioni delle Camere)

1. *Identico:*

«Art. 55. -- *Identico.*

Identico.

Identico.

Identico.

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre, **paritariamente, nelle materie di cui agli articoli 29 e 32, secondo comma, nonché**, nei casi e secondo modalità stabilite dalla Costituzione, alla funzione legislativa ed esercita funzioni di raccordo tra l'Unione europea, lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea e **ne valuta l'impatto**. Valuta l'attività delle pubbliche amministrazioni, verifica l'attuazione delle leggi dello Stato, controlla e valuta le politiche pubbliche. Concorre a esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione».

Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 57. --- Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.

I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali nei quali sono stati eletti.

Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio».

Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre **all'esercizio della** funzione legislativa nei casi e secondo le modalità **stabiliti** dalla Costituzione, **nonché all'esercizio delle** funzioni di raccordo tra **lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea**. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. **Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri** sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge.

Identico».

Art. 2.

(Composizione ed elezione del Senato della Repubblica)

1. *Identico:*

«Art. 57. --- *Identico.*

Identico.

Identico.

Identico.

La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali **dai** quali sono stati eletti.

Identico».

Art. 3.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)
1. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati».

Art. 4.
(Durata della Camera dei deputati)
1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 60. -- La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.
La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra».

Art. 5.
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)
1. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali».

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)
1. All'articolo 64 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari»;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute delle Camere. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono»;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I membri del Parlamento hanno il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni».

Art. 7.
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)

Art. 3.
(Modifica all'articolo 59 della Costituzione)
Identico

Art. 4.
(Durata della Camera dei deputati)
Identico

Art. 5.
(Modifica all'articolo 63 della Costituzione)
Identico

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 64 della Costituzione)
1. Identico:

a) identica:
«I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. **Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni**»;
b) identica;

c) identica.

Art. 7.
(Titoli di ammissione dei componenti del Senato della Repubblica)

1. All'articolo 66 della Costituzione **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) le parole: «Ciascuna Camera» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Il Senato della Repubblica giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti. Delle cause ostative alla prosecuzione del mandato dei senatori è data comunicazione al Senato della Repubblica da parte del suo Presidente».

Art. 8.

(Vincolo di mandato)

1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 67. -- I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 9.

(Indennità parlamentare)

1. All'articolo 69 della Costituzione, le parole: «del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

Art. 10.

(Procedimento legislativo)

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Senato della Repubblica **prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore**».

Art. 8.

(Vincolo di mandato)

Identico

Art. 9.

(Indennità parlamentare)

Identico

Art. 10.

(Procedimento legislativo)

1. *Identico:*

«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche, di *referendum* popolare, per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera *p*), per la legge di cui all'articolo 122, primo comma, e negli altri casi previsti dalla Costituzione.

«Art. 70. - La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, **e soltanto** per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali **concernenti la** tutela delle minoranze linguistiche, **i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.**

Identico.

Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.

Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.

Identico.

Per i disegni di legge che dispongono nelle materie di cui agli articoli 114, terzo comma, 117, commi secondo, lettera *u*), quarto, quinto e nono, 118, quarto comma, 119, terzo, quarto, limitatamente agli indicatori di riferimento, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, e 132, secondo comma, nonché per la legge di cui all'articolo 81, sesto comma, e per la legge che stabilisce le forme e i termini per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. **Per tali disegni di legge le disposizioni di cui al comma precedente si applicano nelle medesime materie e solo qualora il Senato della Repubblica abbia deliberato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.**

Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».

Art. 11.

(Iniziativa legislativa)

1. All'articolo 71 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

- a)* dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica»; *b)* al secondo comma, la parola: «cinquantamila» è sostituita dalla seguente: «centocinquantamila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari»; *c)* è aggiunto, in fine, il seguente comma:

L'esame del Senato della Repubblica per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.

I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati, sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.

I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Identico».

Art. 11.

(Iniziativa legislativa)

Identico

«Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di *referendum* popolari propositivi e d'indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione».

Art. 12.

(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 72. -- Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi. Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70, **terzo comma**.

Art. 12.

(Modifica dell'articolo 72 della Costituzione)

1. *Identico:*

«Art. 72. -- *Identico.*

Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati **e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa**, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Identico.

Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. **I regolamenti determinano** le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Identico.

Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.

Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di ratifica dei trattati internazionali e le leggi per la cui approvazione è prescritta una maggioranza speciale, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare che un disegno di legge, indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla votazione finale entro sessanta giorni dalla richiesta. **Decorso il termine, il testo proposto o accolto dal Governo, su sua richiesta, è posto in votazione, senza modifiche, articolo per articolo e con votazione finale.** In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà».

Art. 13.

(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione)

1. All'articolo 73 della Costituzione, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione. Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un terzo dei componenti di una Camera, **recante l'indicazione degli specifici profili di incostituzionalità.** La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».

2. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di **autorizzazione alla** ratifica dei trattati internazionali e le leggi **di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma,** il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, **entro cinque giorni dalla richiesta,** che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla **pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta** giorni dalla **deliberazione.** In tali casi, i termini di cui all'articolo 70, terzo comma, sono ridotti della metà. **Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della Commissione nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge».**

Art. 13.

(Modifiche agli articoli 73 e 134 della Costituzione)

1. *Identico:*

«*Identico.*

Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale, su ricorso motivato presentato da almeno **un quarto** dei componenti **della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata.** La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata».

2. *Identico.*

«La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 73, secondo comma».

Art. 14.
(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione)

1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 74. -- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione, **anche limitata a specifiche disposizioni.**

Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.

Se la legge o le **specifiche disposizioni della legge** sono nuovamente approvate, questa deve essere promulgata».

Art. 15.
(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)

1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 75. -- È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente forza di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti gli elettori.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del *referendum*».

Art. 16.
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)

1. All'articolo 77 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «disposta con legge»;

Art. 14.
(Modifica dell'articolo 74 della Costituzione)

1. *Identico*:

«Art. 74. -- Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Identico.

Se la legge è nuovamente **approvata**, questa deve essere promulgata».

Art. 15.
(Modifica dell'articolo 75 della Costituzione)
Identico

Art. 16.
(Disposizioni in materia di decretazione d'urgenza)

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

c) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con legge» sono soppresse;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

L'esame, a norma dell'articolo 70, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati e le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del testo.

Nel corso dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto».

Art. 17.

(Deliberazione dello stato di guerra)

b) al secondo comma, le parole: «alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati, **anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati**, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce»;

c) al terzo comma:

1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto, a norma dell'articolo 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione»;

2) al secondo periodo, le parole: «Le Camere possono» sono sostituite dalle seguenti: «La legge può» e le parole: «con la legge» sono soppresse;

d) *identica:*

«Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, **con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni**; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.

Identico.

L'esame, a norma dell'articolo 70, **terzo e quarto comma**, dei disegni di legge di conversione dei decreti è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del **disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.**
Identico».

Art. 17.

(Deliberazione dello stato di guerra)

1. L'articolo 78 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 78. -- La Camera dei deputati delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

Art. 18.

(Leggi di amnistia e indulto)

1. All'articolo 79, primo comma, della Costituzione, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».

Art. 19.

(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)

1. All'articolo 80 della Costituzione, le parole: «Le Camere autorizzano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati autorizza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere».

Art. 20.

(Inchieste parlamentari)

1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 82. -- La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.

A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la Commissione è formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II

DELLA PARTE II

DELLA COSTITUZIONE

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica)

1. All'articolo 83 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Dopo il quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dopo l'ottavo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta».

1. *Identico:*

«Art. 78. - La Camera dei deputati delibera a **maggioranza assoluta** lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari».

Art. 18.

(Leggi di amnistia e indulto)

Identico

Art. 19.

(Autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali)

Identico

Art. 20.

(Inchieste parlamentari)

Identico

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II

DELLA PARTE II

DELLA COSTITUZIONE

Art. 21.

(Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di delegati regionali e di quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «**Dal** quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. **Dal settimo** scrutinio è sufficiente la maggioranza **dei tre quinti dei votanti**».

Art. 22.
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 85 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: «e i delegati regionali,» sono soppresse e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune»;
b) al terzo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova».

Art. 23.
(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica)
1. All'articolo 86 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «del Senato» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
b) al secondo comma, le parole: «il Presidente della Camera dei deputati indice» sono sostituite dalle seguenti: «il Presidente del Senato indice», le parole: «le Camere sono sciolte» sono sostituite dalle seguenti: «la Camera dei deputati è sciolta» e la parola: «loro» è sostituita dalla seguente: «sua».

Art. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati)
1. All'articolo 88 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 25.
(Fiducia al Governo)
1. All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «delle due Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;
b) al secondo comma, le parole: «Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia» sono sostituite dalle seguenti: «La fiducia è accordata o revocata»;
c) al terzo comma, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «innanzi alla Camera dei deputati»;

Art. 22.
(Disposizioni in tema di elezione del Presidente della Repubblica)
Identico

Art. 23.
(Esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica)
Identico

Art. 24.
(Scioglimento della Camera dei deputati)
Identico

Capo III
MODIFICHE AL TITOLO III
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 25.
(Fiducia al Governo)
Identico

d) al quarto comma, le parole: «di una o d'entrambe le Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati»;

e) al quinto comma, dopo la parola: «Camera» sono inserite le seguenti: «dei deputati».

Art. 26.

(Modifica all'articolo 96 della Costituzione)

1. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «del Senato della Repubblica o» sono soppresse.

Art. 26.

(Modifica all'articolo 96 della Costituzione)

Identico

Art. 27.

(Modifica all'articolo 97 della Costituzione)

1. Il secondo comma dell'articolo 97 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione».

Art. 28.

(Soppressione del CNEL)

Identico

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO V

DELLA PARTE II

DELLA COSTITUZIONE

Art. 29.

(Abolizione delle Province)

Identico

Art. 27.

(Soppressione del CNEL)

1. L'articolo 99 della Costituzione è abrogato.

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO V

DELLA PARTE II

DELLA COSTITUZIONE

Art. 28.

(Abolizione delle Province)

1. All'articolo 114 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dalle Province,» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «le Province,» sono soppresse.

Art. 29.

(Modifica all'articolo 116 della Costituzione)

1. All'articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».

Art. 30.

(Modifica all'articolo 116 della Costituzione)

1. *Identico:*

«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n), o), **limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale**, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata».

Art. 31.

Art. 30.

(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 117. -- La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali; norme sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche tese ad assicurarne l'uniformità sul territorio nazionale;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per la sicurezza alimentare e per la tutela e sicurezza del lavoro;

n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

(Modifica dell'articolo 117 della Costituzione)

1. *Identico:*

«Art. 117. -- *Identico.*

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari e assicurativi; tutela **e promozione** della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; perequazione delle risorse finanziarie;

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

i) *identica;*

l) *identica;*

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, **per le politiche sociali** e per la sicurezza alimentare;

n) *identica;*

- o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;
- p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;
- t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;
- u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;
- v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;
- z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.
- o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; **tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;**
- p) *identica;*
- q) *identica;*
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, **dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche** dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) *identica;*
- t) *identica;*
- u) *identica;*
- v) *identica;*
- z) *identica.*

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza **in Parlamento** delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, **di istruzione e formazione professionale**, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'Unione europea e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie **e funzioni** di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese **e della formazione professionale**; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle attività culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

Identico.

Identico.

La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

Identico.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Identico.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato».

Identico».

Art. 31.
(*Modifiche all'articolo 118 della Costituzione*)

Art. 32.
(*Modifiche all'articolo 118 della Costituzione*)

1. All'articolo 118 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

- a) al primo comma, la parola: «Province,» è soppressa;
- b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori»;
- c) al secondo comma, le parole: «, le Province» sono soppresse;
- d) al terzo comma, le parole: «nella materia della tutela dei beni culturali» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici»;
- e) al quarto comma, la parola: «, Province» è soppressa.

Art. 32.
(*Modifica dell'articolo 119 della Costituzione*)

Art. 33.
(*Modifica dell'articolo 119 della Costituzione*)

1. L'articolo 119 della Costituzione è sostituito dal seguente:

1. *Identico:*

«Art. 119. -- I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

«Art. 119. -- *Identico.*

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Identico.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, *Identico*.
senza vincoli di destinazione, per i territori con
minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti assicurano il finanziamento integrale
delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città
metropolitane e delle Regioni, sulla base di
indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che
promuovono condizioni di efficienza.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione
e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi
diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo
Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Città
metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno *Identico*».
un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi
generali determinati dalla legge dello Stato. Possono
ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese
di investimento, con la contestuale definizione di
piani di ammortamento e a condizione che per il
complesso degli enti di ciascuna Regione sia
rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi
contratti».

Art. 33.
(Modifica all'articolo 120
della Costituzione)

1. All'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, dopo le parole: «Il Governo» sono
inserite le seguenti: «, acquisito, salvi i casi di
motivata urgenza, il parere del Senato della
Repubblica, che deve essere reso entro quindici
giorni dalla richiesta,» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e stabilisce i casi di esclusione dei
titolari di organi di governo regionali e locali
dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è stato
accertato lo stato di grave dissesto finanziario
dell'ente».

Art. 34.
(Limiti agli emolumenti
dei componenti degli organi regionali)

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti assicurano il finanziamento integrale
delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città
metropolitane e delle Regioni. **Con legge dello
Stato sono definiti** indicatori di riferimento di
costo e di fabbisogno che promuovono
condizioni di efficienza **nell'esercizio delle
medesime funzioni.**

Identico.

Art. 34.
(Modifica all'articolo 120
della Costituzione)
Identico

Art. 35.
(Limiti agli emolumenti dei componenti degli
organi regionali **ed equilibrio tra i sessi nella
rappresentanza**)

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione».

Art. 35.

(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

1. All'articolo 126, primo comma, della Costituzione, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica».

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO VI
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 36.

(Elezione dei giudici della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135 della Costituzione **sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «La Corte costituzionale è composta di quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica»;

b) al settimo comma, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)

1. All'articolo 48, terzo comma, della Costituzione, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati».

2. L'articolo 58 della Costituzione è abrogato.

3. L'articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 61. -- L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione. Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

4. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. **La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza».**

Art. 36.

(Soppressione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)
Identico

Capo V

MODIFICA AL TITOLO VI
DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE

Art. 37.

(Giudici aggregati della Corte costituzionale)

1. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 38.

(Disposizioni consequenziali e di coordinamento)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano» sono sostituite dalle seguenti: «Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara».
5. *Identico.*
6. All'articolo 81 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
6. *Identico.*
- a) al secondo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati» e la parola: «rispettivi» è sostituita dalla seguente: «suoi»;
- b) al quarto comma, le parole: «Le Camere ogni anno approvano» sono sostituite dalle seguenti: «La Camera dei deputati ogni anno approva»;
- c) al sesto comma, le parole: «di ciascuna Camera,» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati,».
7. All'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
7. *Identico.*
- a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;
- b) all'ottavo comma, le parole: «delle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, previa l'autorizzazione di entrambe le Camere»;
- c) al nono comma, le parole: «dalle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».
8. La rubrica del titolo V della parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Le Regioni, le Città metropolitane e i Comuni».
8. *Identico.*
9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.
9. All'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, **dopo** le parole: «, delle Province» **sono inserite le seguenti: «autonome di Trento e di Bolzano».**
10. All'articolo 121, secondo comma, della Costituzione, le parole: «alle Camere» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
10. *Identico.*
11. All'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».
11. *Identico.*
12. All'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, le parole: «della Provincia o delle Province interessate e» sono soppresse e le parole: «Province e Comuni,» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni,».
12. *Identico.*
13. All'articolo 133 della Costituzione, il primo comma è abrogato.
13. *Identico.*

14. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati».

15. Alla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera dei deputati, anche se il procedimento riguarda altresì soggetti che non sono membri della medesima Camera dei deputati»;

b) le parole: «Camera competente ai sensi dell'articolo 5» e «Camera competente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Camera dei deputati».

Art. 39.

(Disposizioni transitorie)

1. Identico.

Art. 38.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione e sino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, per l'elezione del Senato della Repubblica, nei Consigli regionali e della Provincia autonoma di Trento, ogni consigliere può votare per una sola lista di candidati, formata da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori. Al fine dell'assegnazione dei seggi a ciascuna lista di candidati si divide il numero dei voti espressi per il numero dei seggi attribuiti e si ottiene il quoziente elettorale. Si divide poi per tale quoziente il numero dei voti espressi in favore di ciascuna lista di candidati. I seggi sono assegnati a ciascuna lista di candidati in numero pari ai quozienti interi ottenuti, secondo l'ordine di presentazione nella lista dei candidati medesimi, e i seggi residui sono assegnati alle liste che hanno conseguito i maggiori resti; a parità di resti, il seggio è assegnato alla lista che non ha ottenuto seggi o, in mancanza, a quella che ha ottenuto il numero minore di seggi. Per la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, può essere esercitata l'opzione per l'elezione del sindaco o, in alternativa, di un consigliere, nell'ambito dei seggi spettanti. In caso di cessazione di un senatore dalla carica di consigliere o di sindaco, è proclamato eletto rispettivamente il consigliere o sindaco primo tra i non eletti della stessa lista.

2. Quando, in base all'ultimo censimento generale della popolazione, il numero di senatori spettanti a una Regione, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è diverso da quello risultante in base al censimento precedente, il Consiglio regionale elegge i senatori nel numero corrispondente all'ultimo censimento, anche in deroga al primo comma del medesimo articolo 57 della Costituzione. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al comma 1. *2. Identico.*
3. Nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sciolte entrambe le Camere, non si procede alla convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica. *3. Identico.*
4. Fino alla data di entrata in vigore della legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, la prima costituzione del Senato della Repubblica ha luogo, in base alle disposizioni del presente articolo, entro dieci giorni dalla data della prima riunione della Camera dei deputati successiva alle elezioni svolte dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Qualora alla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al periodo precedente si svolgano anche elezioni di Consigli regionali o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, i medesimi Consigli sono convocati in collegio elettorale entro tre giorni dal loro insediamento. *4. Identico.*
5. I senatori eletti sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale. *5. Identico.*
6. La legge di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, è approvata entro sei mesi dalla data di svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati di cui al comma 4. *6. Identico.*
7. I senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono nella stessa carica, ad ogni effetto, quali membri del Senato della Repubblica. *7. Identico.*
8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni, adottate secondo i rispettivi ordinamenti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, conseguenti alla medesima legge costituzionale. *8. Identico.*

9. In sede di prima applicazione dell'articolo 135 della Costituzione, come modificato dall'articolo 36 della presente legge costituzionale, alla cessazione dalla carica dei giudici della Corte costituzionale nominati dal Parlamento in seduta comune, le nuove nomine sono attribuite alternativamente, nell'ordine, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

10. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 30 della presente legge costituzionale.

11. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.

9. Fino all'adeguamento del regolamento della Camera dei deputati a quanto previsto dall'articolo 72, settimo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 12 della presente legge costituzionale, in ogni caso il differimento del termine previsto dal medesimo articolo non può essere inferiore a dieci giorni.

Soppresso

10. In sede di prima applicazione, nella legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, su ricorso motivato presentato entro dieci giorni da tale data da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, le leggi promulgate nella medesima legislatura che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte al giudizio di legittimità della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni.

11. Le leggi delle regioni adottate ai sensi dell'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle leggi adottate ai sensi dell'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 31 della presente legge costituzionale.

12. Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome. **Fino alla revisione dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione.**

12. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste esercita le funzioni provinciali già attribuite alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Art. 39.

(Disposizioni finali)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del suo patrimonio e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. Non possono essere corrisposti rimborsi o analoghi trasferimenti monetari recanti oneri a carico della finanza pubblica in favore dei gruppi politici presenti nei Consigli regionali.

3. Tenuto conto di quanto disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono, secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi.

13. *Identico.*

Art. 40.

(Disposizioni finali)

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) è soppresso. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario cui è affidata la gestione provvisoria del CNEL, **per le attività relative al patrimonio, compreso quello immobiliare, nonché** per la riallocazione delle risorse umane e strumentali presso la Corte dei conti e per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione. All'atto dell'insediamento del commissario straordinario decadono dall'incarico gli organi del CNEL e i suoi componenti per ogni funzione di istituto, compresa quella di rappresentanza.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale. Il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, primo comma, della Costituzione, i senatori di cui al medesimo articolo 59, secondo comma, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge costituzionale, non possono eccedere, in ogni caso, il numero complessivo di cinque, tenuto conto della permanenza in carica dei senatori a vita già nominati alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Lo stato e le prerogative dei senatori di diritto e a vita restano regolati secondo le disposizioni già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

6. I senatori della Provincia autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen sono eletti tenendo conto della consistenza dei gruppi linguistici in base all'ultimo censimento. In sede di prima applicazione ogni consigliere può votare per due liste di candidati, formate ciascuna da consiglieri e da sindaci dei rispettivi territori.

Art. 40.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli 27, 34, 38, comma 7, e 39, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 41.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* successiva alla promulgazione. Le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano a decorrere dalla legislatura successiva allo scioglimento di entrambe le Camere, salvo quelle previste dagli articoli **28, 35, 39, commi 3, 7 e 10, e 40**, commi 1, 2, 3 e 4, che sono di immediata applicazione.

